



giugno 2024

taxnews

Dogane & Accise

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

► Settore doganale

- Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1267 della Commissione, del 6 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam, e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1287 della Commissione, del 13 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakistan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakistan
- 16.5.2024 - Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati (latta) originari della Repubblica popolare cinese - C/2024/3112
- 16.5.2024 - Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese - C/2024/3186
- 17.5.2024 - Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese - C/2024/3225
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 della Commissione del 30 maggio 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 della Commissione, del 23 maggio 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
- Regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, del 27 maggio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia
- Regolamento (UE) 2024/1338 del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1529, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268 della Commissione, del 6 maggio 2024, che estende i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/1273 della Commissione, del 7 maggio 2024, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che pone termine alla registrazione delle importazioni



IN QUESTO NUMERO

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 12/2024 del 7 maggio 2024: indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale a norma del Regolamento (UE) 2018/1672 e del d.lgs. n. 195/2008
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 6 maggio 2024: Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 note in relazione ai requisiti di dati per la corretta compilazione delle dichiarazioni doganali
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare ADM n. 16/2024 del 29 maggio 2024: modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare ADM n. 15/2024 del 29 maggio 2024: istruzioni in materia di modalità di presentazione della dichiarazione valutaria e di esecuzione dei controlli a norma del reg. (UE) 2018/1672 e del d.lgs. n. 195/2008 nel settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 14 maggio 2024: Perfezionamento attivo di zucchero
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 13/2024 del 16 maggio: gestione mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando. Chiarimenti operativi
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 14/2024 del 20 maggio: Art 29 Reg. (UE) 2447/2015 (RE) - Accertamento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere b), c) ed e), del Codice Doganale Unionale da parte di esperti
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 20 maggio: Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda. Numero di riferimento che identifica l'esportatore nelle attestazioni di origine

► Settore accise

- Legge 23 maggio 2024, n. 67 - conversione in legge del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 - Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria - Sugar Tax e plastic tax) - Articolo 9-bis, comma 7
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa Prot. 271469/RU del 13 maggio 2024 - Prodotti alcolici. Determinazione Direttoriale prot. 83362/RU del 10/02/2023. Modalità semplificate di trasmissione dei dati della contabilità per gli impianti di trasformazione e condizionamento di ridotta capacità di stoccaggio
- CONOU - Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli Oli minerali Usati - Informativa Prot. 951 del 3 giugno 2024 - Variazione Contributo CONOU dovuto ai sensi dell'art. 236, co. 7, del D.Lgs 152/2006
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 17/2024 del 31/05/2024 - Impianti di accumulo elettrochimico di energia elettrica connessi alla rete di trasmissione nazionale (BESS - Battery Energy Storage System). Denuncia e licenza di esercizio





Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione

La Comunicazione riguarda la notifica reciproca delle Parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, per l'applicazione del cumulo diagonale.

L'istituto può essere applicato soltanto se le Parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le Parti che partecipano all'acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le Parti di cui sono originari i materiali utilizzati. Le tabelle, allegate alla Comunicazione in oggetto, forniscono le seguenti precisazioni:

- tabella 1 - un quadro semplificato delle possibilità di cumulo;
- tabelle 2 e 3 - la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1267 della Commissione, del 6 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam, e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1267, la Commissione estende il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012, sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam, e chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia.

I codici NC interessati sono i seguenti: 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20e 7220 90 80.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento.

Sulla stessa tematica si segnala [COMUNICAZIONE TAR N. 2024 - 020](#) del 10 maggio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1287 della Commissione, del 13 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakistan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakistan](#)

L'evoluzione delle importazioni dalla Russia, dal Kazakistan e dalla Turchia mostra chiaramente una modifica della configurazione degli scambi dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni di legno compensato di betulla. Mentre le importazioni dalla Russia sono quasi scomparse, le importazioni dal Kazakistan e dalla Turchia sono notevolmente aumentate. Allo stesso tempo, i flussi commerciali di legno compensato di betulla, tronchi e impiallacciato tra la Russia e il Kazakistan e tra la Russia e la Turchia sono notevolmente aumentati.

La Commissione europea ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, secondo la quale le importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all'industria dell'Unione.

Tale considerazione ha portato la Commissione ad estendere il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930, alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dal Kazakistan e dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Kazakistan e della Turchia.

Il prodotto in oggetto dell'inchiesta è attualmente classificato con il codice NC 4412 33 10.

Sulla stessa tematica si segnala [COMUNICAZIONE TAR N. 2024 - 022](#) del 16 maggio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

[16.5.2024 - Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati \(latta\) originari della Repubblica popolare cinese - C/2024/3112](#)

La Commissione europea ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, secondo la quale le importazioni di latta originaria della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all'industria dell'Unione.

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati; lo stesso è attualmente classificato con i codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 ed ex 7212 40 (codici TARIC 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080 e 7212408085).



[16.5.2024 - Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese - C/2024/3186](#)

La Commissione europea ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, secondo la quale le importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all'industria dell'Unione.

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00. Sono esclusi i pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico.

[17.5.2024 - Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese - C/2024/3225](#)

La Commissione europea ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, secondo la quale le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all'industria dell'Unione.

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, compresi i tubi di precisione, a sezione circolare, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio non superiore a 0,86, secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura.

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping, originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), è attualmente classificato con i codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 50, ex 7304 39 82, ex 7304 39 83, ex 7304 51 89, ex 7304 59 82 ed ex 7304 59 83.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1475 della Commissione del 30 maggio 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento \(UE\) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio](#)

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011, il Consiglio ha istituito dazi antidumping su alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese.

Successivamente, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330, la Commissione europea ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 48,3 % e il 71,9 %.

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto sopra descritto originari della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

I prodotti oggetto del riesame sono i tubi e le condotte senza saldature in acciaio inossidabile, attualmente classificati con i codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 83, ex 7304 49 85, ex 7304 49 89, ed ex 7304 90 0.



[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1450 della Commissione, del 23 maggio 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese](#)

Il Regolamento 1450/24 prevede, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/1036, la registrazione da parte delle autorità doganali delle importazioni nell'Unione delle attrezzature di accesso mobili, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 ed ex 8428 90 90, e delle sezioni di MAE preassemblate o pronte per l'assemblaggio, attualmente classificate con i codici ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00, originarie della Repubblica popolare cinese. Tale registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, corrispondente al 25 maggio 2024.

Sulla stessa tematica si segnala [COMUNICAZIONE TAR N. 2024 - 024](#) del 28 maggio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

[Regolamento \(UE\) 2024/1485 del Consiglio, del 27 maggio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia](#)

Il Consiglio ha adottato il Regolamento (UE) 2024/1485, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia, introducendo ulteriori sanzioni nei confronti della Federazione Russa. La ragione delle ulteriori sanzioni è dovuta alle azioni di repressione interna in Russia.

Il Regolamento vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretta o indiretta, dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna.

E' previsto il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, direttamente o indirettamente in Russia o per un uso in Russia di materiale, tecnologie o software elencati nell'allegato II del medesimo Regolamento.

Il divieto di esportazione e l'obbligo di autorizzazione preventiva si applicano anche se il materiale, le tecnologie o i software, seppur non elencati negli allegati del Regolamento, sono destinati ad essere usati ai fini di repressione interna in Russia.

I beni oggetto del Regolamento ricomprendono prodotti quali armi da fuoco, munizioni, simulatori, bombe, esplosivi, coltelli e apparecchiature progettate per la loro costruzione.

Maggiori approfondimenti potranno essere tratti dalla consultazione del provvedimento.



[Regolamento \(UE\) 2024/1338 del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento \(UE\) 2023/1529, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina](#)

Con il Regolamento in oggetto il Consiglio ha ampliato il novero delle merci di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2023/1529, al fine di impedire la produzione e la fornitura di veicoli aerei privi di pilota-equipaggiamento (c.d. "UAV- Unmanned Aerial Veichles").

E' fatto divieto di "vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV)".

Le cinque categorie di beni e tecnologie connessi allo sviluppo di velivoli senza equipaggio che rientrano nell'ambito applicativo del Regolamento sono:

- materiali elettronici;
- sensori e laser;
- materiale avionico e di navigazione;
- materiale aerospaziale e propulsione;
- tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature elencate nelle altre categorie

Maggiori approfondimenti potranno essere tratti dalla consultazione del regolamento.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1268 della Commissione, del 6 maggio 2024, che estende i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/433 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam](#)

La Commissione con il Regolamento in oggetto ha previsto che il dazio compensativo definitivo istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell'Indonesia, sia esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20e 7220 90 80, spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate nel Regolamento.

Ai fini di monitoraggio, gli importatori sono tenuti a dichiarare se l'Indonesia sia il paese in cui i fattori produttivi per l'acciaio inossidabile, utilizzati per la trasformazione del prodotto a Taiwan, in Turchia o in Vietnam, sono stati originariamente fusi e colati. Le autorità doganali registrano tali transazioni, secondo quanto indicato dagli importatori, come relative a prodotti «*originariamente fusi e colati in Indonesia*» o «*non originariamente fusi e colati in Indonesia*».

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento.

Sulla stessa tematica si segnala [COMUNICAZIONE TAR N. 2024 - 021](#) del 10 maggio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Entrambi i Regolamenti (1267-1268/2024) fissano i dazi compensativi al 20,5%, mentre i dazi estesi antidumping al 19,3% e, come sopra citato, prevedono esenzioni per specifiche aziende e a specifiche condizioni.



[Decisione di esecuzione \(UE\) 2024/1273 della Commissione, del 7 maggio 2024, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che pone termine alla registrazione delle importazioni](#)

La Commissione ha ritenuto opportuno chiudere l'inchiesta volta a determinare se le importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, spediti dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere dal fatto che siano o no dichiarati originari della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito, eludano le misure imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092.

Le autorità doganali sono state invitate a porre termine alla registrazione di tali importazioni prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1637 della Commissione.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 12/2024 del 7 maggio 2024: indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale a norma del Regolamento \(UE\) 2018/1672 e del d.lgs. n. 195/2008](#)

Ai fini di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 12 del 2024, ha fornito istruzioni sui controlli di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale.

La Circolare in oggetto richiama il Regolamento (UE) 2018/1672 e il D.Lgs. n. 195/2008, che prevedono controlli stringenti sulle persone fisiche che portano con sé denaro contante per importi pari/superiori a 10.000 euro.

In questa casistica è richiesta la presentazione di una dichiarazione doganale che consenta il tracciamento dei capitali, la mancata presentazione della dichiarazione, ove prevista, integra un’infrazione amministrativa.

In caso di trasferimenti di importi inferiori, sarà comunque configurabile un illecito nel caso di indizi di correlazione tra il denaro ed eventuali attività criminali.

Al fine di uniformare l’azione amministrativa e sanare il disallineamento normativo tra la disciplina unionale e quella nazionale, nella Circolare vengono forniti chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:

1. definizione di denaro contante;
2. oro da investimento;
3. frazionamento elusivo;
4. trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;
5. soggetti minorenni;
6. termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
7. gestione delle somme sequestrate.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 6 maggio 2024: Regolamento delegato \(UE\) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 note in relazione ai requisiti di dati per la corretta compilazione delle dichiarazioni doganali](#)

Al fine di fornire una corretta ed uniforme interpretazione per la compilazione delle dichiarazioni doganali, come previsto dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446, nell’Avviso sono riportati i requisiti per i seguenti «*data elements*»:

- 4/10. Valuta di fatturazione;
- 4/14. Prezzo/importo dell’articolo;
- 4/12. Unità di valuta interna;
- 8/6. Valore statistico.

Si rimanda alla lettura dell’Avviso per le specifiche.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare ADM n. 16/2024 del 29 maggio 2024: modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale](#)

L'Agenzia delle Dogane, con la Circolare in oggetto, ha sostituito il precedente documento dell'11 aprile 2024 n.10, per quanto attiene la compilazione della dichiarazione di transito e la corretta gestione della procedura doganale, che aveva destato proteste per il riferimento alle tempistiche particolarmente ristrette per la conclusione delle procedure di transito (due giorni lavorativi per il regime del transito nazionale, quattro giorni per il transito unionale e otto giorni per il transito comune).

La circolare 16/2024 definisce i termini precedente prescritti «*inopportuni*», sia rispetto alla normativa unionale sia rispetto alle diverse variabili che influenzano la durata di un trasporto.

E' stata, quindi, prevista la possibilità per l'ADM di poter variare il termine per la presentazione delle merci (art.297 Reg. UE 2447/2015), ove lo ritenga opportuno. Salvo motivato intervento di modifica da parte della Dogana, il termine indicato dal dichiarante deve intendersi accettato.

La Circolare specifica, inoltre, che, per quanto riguarda l'identità del mezzo di trasporto, le informazioni obbligatorie da riportare, puntualizzando che non sono ammesse indicazioni generiche (es. «*camion*» «*aereo*», «*rimorchio*»).

Infine, con riferimento ai sigilli, la Circolare prevede la dispensa dalla sigillatura, che deve essere autorizzata preventivamente dall'ufficio doganale con specifico provvedimento, e rilasciata, dopo aver fornito la documentazione attestante la natura delle merci.

Se il richiedente è un soggetto AEOC/AEOF, trattandosi di un operatore affidabile, quest'ultimo può essere esonerato dall'obbligo di inserire l'identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione.

Sono, altresì, previste deroghe alla sigillatura per le merci trasportate via mare, via aerea o per ferrovia al ricorrere di specifiche condizioni.

Si rimanda alla lettura della Circolare per gli opportuni approfondimenti.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare ADM n. 15/2024 del 29 maggio 2024: istruzioni in materia di modalità di presentazione della dichiarazione valutaria e di esecuzione dei controlli a norma del reg. \(UE\) 2018/1672 e del d.lgs. n. 195/2008 nel settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto](#)

La Circolare n.15 introduce nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni valutarie per il settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto.

I comandanti e gli armatori, nel caso in cui le navi e le imbarcazioni trasportino somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro potranno, presentare la dichiarazione via pec presso l'Ufficio dell'ADM competente per territorio.

Questa semplificazione è consentita solo nel caso in cui il denaro non venga materialmente sbarcato o imbarcato, diversamente è previsto l'obbligo per i soggetti di recarsi fisicamente presso l'Ufficio doganale territorialmente competente.

Si rimanda alla lettura della Circolare per gli opportuni approfondimenti.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 14 maggio 2024: Perfezionamento attivo di zucchero](#)

Il ricorso al regime del perfezionamento attivo consente l'utilizzo di materiali non unionali, in sospensione dai diritti doganali e da misure di politica commerciale, per lavorazioni/trasformazioni effettuate dalle imprese sul territorio unionale. L'art. 223 del Codice doganale dell'Unione consente alle autorità doganali, su richiesta degli operatori, di autorizzare l'uso di "merci equivalenti".

Nell'allegato 71-04 del Reg.to UE 2446/2015 è prevista la possibilità di considerare "equivalente" lo zucchero greggio di canna proveniente da Paesi terzi e la barbabietola da zucchero, purché si ottenga zucchero bianco (non è possibile effettuare trasformazioni ulteriori).

I Servizi della Commissione hanno fornito indicazioni sulle modalità di applicazione del sistema dell'equivalenza e i criteri per la verifica delle condizioni economiche.

Si rimanda alla lettura dell'Avviso per la determinazione dei relativi principi.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 13/2024 del 16 maggio: gestione mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando. Chiarimenti operativi](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la precedente circolare n.12 dell'11 maggio 2023, aveva fornito alcuni importanti chiarimenti sulla gestione dei mezzi confiscati per contrabbando.

La fattispecie del contrabbando, disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale (TULD), D.P.R. 43/1973, artt. dal 282 al 301 bis implica, nelle diverse fattispecie previste, il compimento di atti, diretti in modo non equivoco a sottrarre, o a tentare di sottrarre, merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali.

La citata Circolare identificava gli adempimenti che gli Uffici erano tenuti a svolgere nell'ambito della procedura di affidamento temporaneo o assegnazione definitiva dei mezzi oggetto di sequestro e confisca.

Con la circolare n. 13/2024 del 16 maggio l'Agenzia fornisce chiarimenti operativi, alla luce della sentenza C 489/20 del 7 aprile 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'estinzione dell'obbligazione doganale di merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell'Unione europea, ai fini del Codice Doganale Unionale, delle accise e dell'IVA.

Viene, quindi, precisato per gli uffici che:

- il sequestro e conseguente confisca della merce estinguono l'obbligazione tributaria riferita alle accise anche laddove il sequestro avvenga successivamente all'introduzione irregolare;
- il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata;
- l'estinzione dell'obbligazione doganale non opera con riguardo all'IVA, ove la stessa divenga esigibile a seguito dell'avvenuta introduzione irregolare, indipendentemente dal successivo sequestro e confisca delle merci.

Si rimanda alla lettura della Circolare per gli opportuni approfondimenti.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 14/2024 del 20 maggio: Art 29 Reg. \(UE\) 2447/2015 \(RE\) - Accertamento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere b\), c\) ed e\), del Codice Doganale Unionale da parte di esperti](#)

La normativa doganale prevede una serie di autorizzazioni e semplificazioni doganali per le quali l'operatore economico deve dimostrare di rispettare specifici requisiti sanciti dall'art.39 del CDU.

L'art.29 RE ritiene che *“le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente”*, purché queste siano rilasciate da professionisti che non siano collegati al richiedente ai sensi dell'articolo 127 del medesimo regolamento.

La Circolare in commento formalizza la possibilità per l'Agenzia delle Dogane, nell'ambito dell'attività di audit volte alla verifica delle condizioni e dei requisiti necessari in relazione al tipo di autorizzazione/semplificazione doganale richiesta, di tenere in considerazione le valutazioni fornite dagli spedizionieri doganali e dai Centri di Assistenza Doganale (in virtù della radicata esperienza in materia di elaborazione e trattamento della documentazione doganale e nello svolgimento delle attività relative alle spedizioni internazionali) nonché da altre categorie di professionisti, ognuna esclusivamente nel proprio ambito di competenza.

Affinché si possa tenere conto delle valutazioni fornite dagli spedizionieri doganali e dai CAD nonché da altre categorie di professionisti, ognuna esclusivamente nel proprio ambito di competenza, è richiesto il rispetto delle seguenti condizioni:

- rilascio di attestato da parte del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali/ordini professionali di:
 - attestato di effettiva partecipazione a adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni (requisito soddisfatto se il professionista è autorizzato AEO);
 - regolare pagamento delle quote di iscrizione all'Albo professionale.
- assenza delle circostanze indicate dall'articolo 127 del RE.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 20 maggio: Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda. Numero di riferimento che identifica l'esportatore nelle attestazioni di origine](#)

A seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda lo scorso primo maggio 2024, il numero di riferimento che identifica l'esportatore nelle attestazioni di origine per le esportazioni verso la Nuova Zelanda, è il numero REX.

Per le spedizioni di prodotti originari di valore totale non superiore a 6.000 euro, se all'esportatore dell'Unione non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

In attesa della pubblicazione di linee guida da parte della Commissione europea si dovrà fare riferimento al testo dell'accordo pubblicato.



[Legge 23 maggio 2024, n. 67 - conversione in legge del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 - Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria - \(Sugar Tax e plastic tax\) - Articolo 9-bis, comma 7](#)

La Legge di conversione del DL 39/2024 prevede all'articolo 9-bis, comma 7 l'ennesimo rinvio dell'applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax") e dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. "sugar tax"), istituite con la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e per le quali si sono susseguiti numerosi provvedimenti di rinvio negli ultimi anni.

I tributi, secondo la previsione della legge di bilancio 2024, sarebbero divenuti applicabili dal prossimo 1° luglio 2024.

Per effetto della legge di conversione in oggetto, l'efficacia dei provvedimenti è stata rinviata:

- ❑ al 1° luglio 2025, per l'imposta sul consumo di bevande edulcorate "sugar tax";
- ❑ al 1° luglio 2026, per l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego "plastic tax".

[CONOU - Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli Oli minerali Usati - Informativa Prot. 951 del 3 giugno 2024 - Variazione Contributo CONOU dovuto ai sensi dell'art. 236, co. 7, del D.Lgs 152/2006](#)

Con determinazione protocollo n. 951 del 3 giugno 2024, il Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli Oli minerali Usati (CONOU), dopo una fase di stabilità biennale ai livelli minimi storici, ha deliberato un incremento del Contributo Ambientale previsto dall'art. 236, co. 7, del [D.Lgs 152/2006](#) da 0,070 €/kg a 0,090 €/kg, con decorrenza dal 1° luglio 2024.

Tale variazione mira a preservare l'equilibrio finanziario del Consorzio, assicurando una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti oleosi. Il contributo aggiornato dovrà essere versato per tutte le quantità di olio lubrificante immesse in consumo e/o importate a partire dalla data indicata.

I pagamenti dovranno essere effettuati, come illustrato dalla comunicazione trasmessa dal CONOU ai consorziati.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa Prot. 271469/RU del 13 maggio 2024 - Prodotti alcolici. Determinazione Direttoriale prot. 83362/RU del 10/02/2023. Modalità semplificate di trasmissione dei dati della contabilità per gli impianti di trasformazione e condizionamento di ridotta capacità di stoccaggio](#)

Con l'Informativa in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato le modalità semplificate introdotte dalla [Determinazione Direttoriale prot. 83362/RU del 10 febbraio 2023](#). Nel documento sono illustrate le procedure relative alla presentazione esclusivamente telematica dei dati contabili dei prodotti alcolici e la disciplina inerente l'obbligo per gli esercenti impianti di trasformazione di alcole e bevande alcoliche con capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati.

Gli esercenti sono tenuti a trasmettere con frequenza annuale i dati delle contabilità **entro il 30 giugno 2024**, utilizzando il tracciato ALCODC. All'interno della trasmissione sono incluse le movimentazioni dei prodotti soggetti ad accisa e dei contrassegni fiscali dei prodotti alcolici.

Per gli esercenti impianti di trasformazione e condizionamento di ridotta capacità di stoccaggio, che hanno introdotto in misura pari o superiore a 10.000 litri idrati annui, è consentita una modalità semplificata, mantenendo la trasmissione annuale dei dati.

Dal 31 gennaio 2026, chi introduce oltre 10.000 litri idrati annui dovrà invece seguire le modalità ordinarie previste dalla [Determinazione Direttoriale prot. 86767/RU del 20 luglio 2009](#).

Si rimanda alla lettura dell'Informativa per gli opportuni approfondimenti.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 17/2024 del 31/05/2024 - Impianti di accumulo elettrochimico di energia elettrica connessi alla rete di trasmissione nazionale \(BESS - Battery Energy Storage System\). Denuncia e licenza di esercizio](#)

La Circolare n. 17 del 31 maggio 2024 disciplina le norme e le procedure amministrative e fiscali per la realizzazione e gestione dei sistemi elettrochimici di accumulo dell'energia elettrica (BESS), ivi inclusi i requisiti di autorizzazione e le esenzioni fiscali.

Le modifiche all'[art. 1 del Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7](#) hanno incluso i BESS tra le opere di pubblica utilità, garantendo la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

La realizzazione dei BESS può richiedere un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione o dalle province delegate, mentre gli impianti con potenza inferiore a 10 MW non necessitano di permessi.

Gli impianti BESS, indipendentemente dalla procedura per l'autorizzazione amministrativa, sono da considerarsi officine elettriche ai sensi dell'[art.54, comma 1 del TUA](#), soggette al versamento del diritto annuale di licenza. L'esercente deve in primo luogo denunciare l'impianto all'Ufficio delle Dogane competente, fornendo insieme i certificati di taratura (con validità triennale) e, solo successivamente alla verifica dei corretti requisiti di sicurezza fiscale, ai sensi dell'[art.53, comma 7 del TUA](#) da parte dell'UD, può ottenere la propria licenza d'esercizio.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che i *BESS (Battery Energy Storage System)* sono soggetti ad accisa. Tuttavia, nelle officine, costituite contestualmente da apparati di produzione e di accumulo, l'energia utilizzata per i sistemi ausiliari degli impianti BESS è esente dall'accisa ai sensi dell'[art. 52, comma 3, lettera a\) del TUA](#).

Si rimanda alla lettura della Circolare per gli opportuni approfondimenti.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 10 giugno 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

